



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LARINO

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ADELE VECCHIARELLI
VIALE REGINA MARGHERITA N.5
GUGLIONESI
CB

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 343/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: DI TOSTO ROSELLA

Depositata Sentenza Numero: 20/2017

in data : 14/02/2017

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

LA MARCA WALTER

Difeso da:

ADELE VECCHIARELLI

Resistente Principale

COMUNE DI RIPABOTTONI IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

Difeso da:

SENTENZA
vedi P.Q.M. allegata

Larino 14/02/2017

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Giacinto Di Lorenzo
IL CANCELLIERE

SENTENZA N. 20/17

R.G.N.343/16

Sent.N.20/17

Rep.N.==

Cron.N.180/17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

LARINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Larino, avv. Rosella DI TOSTO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.343/16 R.G.A.C. e vertente

Tra

LA MARCA Walter, nato a Ripabottoni (CB) il 04/11/1952 ed ivi residente alla Via Paolo Gamba n.28, rappresentato e difeso dall'avv.Adele Vecchiarelli in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Guglionesi (CB) al Viale Regina Margherita n.5 presso lo studio dell'avv. Mario Bellotti.

- opponente-

Contro

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) in persona del Sindaco p.t.

- opposto - contumace -

Oggetto: Ricorso avverso ordinanza - ingiunzione.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il ricorrente conclude come da verbale in atti

RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 4.4.2016 il sig. La Marca Walter proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 2/2016 emessa il 4.3.16 dal Segretario del Comune di Ripabottoni con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 3.093,90 per non aver depositato la relazione di fine mandato nel il termine previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L.vo 6.9.11 n. 149.

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, in primo luogo, perché emessa in difetto della preventiva contestazione della violazione contestata e, nel merito, per l'inesistenza dei rilievi mossi in punto di fatto.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'anzidetta ordinanza o, in subordine una modifica della stessa con riduzione della sanzione applicata, con vittoria di spese e competenze di causa.

Con provvedimento del 12.4.2016, concessa la sospensione del provvedimento impugnato, veniva fissata la comparizione delle parti.

Il Comune di Ripabottoni provvedeva al deposito della documentazione relativa alla violazione contestata, ma non si costituiva in giudizio e ne viene, quindi, dichiarata la contumacia.

Precisate le conclusioni da parte del solo ricorrente, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Il ricorso proposto è fondato e merita di essere accolto, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio deve ritenersi che il deposito della relazione di fine mandato è avvenuto nei termini previsti dall'art. 4 del D.L.vo 6/9/11 n. 149.

Ed infatti, contrariamente a quanto assunto dall'Ente convenuto, deve ritenersi che il termine di 15 giorni per il deposito della relazione anzidetta decorra dalla data in cui il Decreto Ministeriale di fissazione delle consultazioni elettorali viene trasmesso e recepito dal Comune e non dalla data di emissione di detto decreto.

Diversamente opinando - considerato anche l'impegno necessario per la redazione del documento che deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura - la parte onerata all'adempimento vedrebbe ulteriormente ridotto lo spazio temporale concesso dalla legge per l'adempimento dovuto.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che il sig. Michele Frezza si dimetteva dalla carica di Sindaco il 14.12.12, il Prefetto della Provincia di Campobasso convocava i comizi con decreto del 27.3.2013 nel quale indicava anche la data delle consultazioni elettorali come fissata con decreto dell'Interno del 19.3.2013.

Quel che rileva, ai fini della decisione della presente controversia, è che il decreto ministeriale datato 19 marzo 2013 è stato trasmesso al Comune interessato da parte della Prefettura di Campobasso con nota del 27 marzo 2013, prot. N. 0016209 ed acquisito al protocollo di detto Ente il 28 marzo successivo, come si evince dalla copia del detto documento prodotta da parte ricorrente (doc. n. 2)

Pertanto, solo da tale ultima data decorre il termine di 15 giorni per il deposito della relazione di fine mandato, previsto dall'art. 4 del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 149.

Orbene, come si evince dal timbro apposto sulla copia della " Relazione di fine mandato" e dalla " certificazione dell'organo di revisione contabile" in calce alla stessa, detto atto è stato consegnato all'Ente in data 11.4.13 (cfr.docc. n. 3 e 4

produzione parte ricorrente, corrispondente alle pagg. 29 e 52 della relazione prodotta dal Comune).

Deve, quindi, ritenersi che il ricorrente ha in effetti provveduto al deposito dell'anzidetta relazione nei termini previsti dalla richiamata normativa.

L'accoglimento del ricorso per l'anzidetto motivo esonera il giudicante dall'esaminare gli ulteriori profili di illegittimità dell'atto esposti dal ricorrente.

Le spese vanno integralmente compensate tra le parti a ragione della complessità e novità delle questioni trattate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da La Marca Walter contro il Comune di Ripabottoni così dispone:

Visto l'art. 6 del D.L.vo n. 150/2011

ACCOGLIE

l'opposizione proposta da La Marca Walter avverso l'ordinanza n. 2/2016 emessa il 4.3.16 dal Segretario del Comune di Ripabottoni e per l'effetto annulla il provvedimento stesso e la sanzione in essa comminata.

Compensa tra le parti le spese di causa.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Larino, 14/02/2017

Il Funzionario Giudiziario
Giacinto Di Leonardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 14/02/2017

Il Funzionario Giudiziario
Giacinto Di Leonardo

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rosella Di Tosto

